

Modello 770: entro il 31 ottobre 2023 la trasmissione

I sostituti d'imposta entro il 31 ottobre 2023 dovranno trasmettere il modello 770, al fine di comunicare all'Agenzia delle Entrate le somme o i valori soggetti a ritenuta alla fonte e corrisposti nel corso del periodo d'imposta 2022. Quali sono le novità rispetto all'anno precedente?

Si avvicina la scadenza del **Modello 770**, la dichiarazione utilizzata dai **sostituti d'imposta**, ivi incluse le Amministrazioni dello Stato, per comunicare telematicamente all'Amministrazione Finanziaria le **ritenute** operate su:

- **redditi di lavoro** dipendente ed assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- **dividendi**, proventi e redditi di capitale, comprese le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 DL 78/2010);
- locazioni brevi indicate all'interno della **Certificazione Unica**;
- **somme liquidate** a seguito di pignoramento presso terzi, a titolo d'indennità d'esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d'urgenza.

Attraverso la compilazione e trasmissione del Modello 770 si comunicano:

- le **ritenute** operate nell'anno precedente;
- i relativi **versamenti** ed eventuali **compensazioni**;
- i crediti;
- le **informazioni contributive** ed **assicurative** richieste.

Novità e presentazione del Modello

Rispetto al modello precedente, relativo al periodo d'imposta 2021, sono stati introdotti alcuni nuovi codici (1, 2 e 3) da utilizzare nei quadri ST e SV, punto 10 "Note", per dare evidenza dei casi specifici in cui i contribuenti hanno beneficiato della **sospensione dei versamenti** nel corso del 2022, per via delle disposizioni previste dall'art. 6, c. 2, DL 221/2021, dall'art. 3, c. 6 quater, DL 228/2021 e dall'art. 22 bis, c. 2, DL 21/2022.

Un'ulteriore novità è l'inserimento del quadro SO della sezione che accoglie i dati relativi ai partecipanti a **piani di risparmio a lungo termine (PIR)**. In particolare, nei righe da SO9 a SO14, l'intermediario, in qualità di sostituto d'imposta presso cui è costituito il PIR, è tenuto a comunicare tramite la presentazione del Modello 770, i dati relativi alla tipologia di PIR sottoscritto e necessari alla verifica del rispetto del plafond annuale e complessivo utilizzato dal contribuente.

I soggetti tenuti alla presentazione del Modello 770 devono provvedere alla trasmissione telematica della dichiarazione **entro il 31 ottobre 2023**, così come previsto dall'art. 4 c. 4-bis DPR 322/98.

A tal fine, è necessario utilizzare il modello approvato con Provv. 25954/2023 del 27 gennaio 2023.

La trasmissione dovrà essere eseguita esclusivamente per via telematica:

- direttamente dal sostituto d'imposta;
- tramite un intermediario abilitato;
- tramite altri soggetti incaricati nel caso di Amministrazioni dello Stato;
- tramite società appartenenti al gruppo, nell'ambito di gruppi societari, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica.

Regime sanzionatorio e violazioni

Alle violazioni concernenti la presentazione del Modello 770, sono applicabili le sanzioni indicate all'art. 2 D.Lgs. 471/97, ossia:

Violazione	Sanzione
Omessa presentazione della dichiarazione	dal 120 al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. Se la dichiarazione omessa viene presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60 al 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di € 200
Dichiarazione di compensi, interessi e somme inferiori rispetto a quelle accertate	dal 90 al 180% dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di 250 euro
Ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarate ma interamente versate	da 250 a 2.000 euro. Se dichiarazione omessa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, si applica la sanzione da 150 a 500 euro
Dichiarazione con percipienti non indicati	50 euro per ogni percipiente

In caso di mancata effettuazione, in tutto o in parte, delle **ritenute alla fonte**, le sanzioni sono pari al 20% dell'ammontare non trattenuto, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 471/97, mentre, per l'omesso o ritardato versamento delle stesse, è prevista una sanzione del 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo.

In tema di violazioni concernenti la dichiarazione del sostituto d'imposta, è interessante richiamare la recente Sentenza della Corte di Cassazione 26199 dell'8 settembre 2023, nella quale i giudici di legittimità hanno ritenuto che l'omesso versamento delle ritenute alla fonte e l'infedele dichiarazione, prima delle modifiche operate dal D.Lgs. 158/2015, non potevano integrare fattispecie comportanti un obbligo di denuncia penale ai sensi del D.Lgs. 74/2000 e, di conseguenza, non risulta applicabile il **raddoppio dei termini d'accertamento** (abrogato a partire dal periodo d'imposta 2016 dalla L. 208/2015).

A parere delle Corte, infatti, considerando il disposto normativo previsto dall'art. 3 (**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**) e dall'art. 4 (**Dichiarazione infedele**) del D.Lgs. 74/2000, prima dell'intervento del D.Lgs. 158/2015, le fattispecie penali potevano derivare da violazioni concernenti la dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IVA. Successivamente, l'art. 1 D.Lgs. 158/2015, ha introdotto il termine "sostituto d'imposta" nella definizione di "dichiarazione" contenuta all'art. 1 lett. c) D.Lgs. 74/2000, estendendo così l'applicazione della disciplina del raddoppio dei termini di cui all'art. 43 DPR 600/73 anche alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Pertanto, se al momento dell'accertamento, l'omesso versamento delle ritenute d'imposta e l'**infedele Modello 770** (in funzione della normativa vigente), non costituivano reati per i quali sussisteva l'obbligo di denuncia penale di cui all'art. 331 c.p.p., non opera il raddoppio dei termini.